



L'anno duemilasedici, addì **17 maggio** alle ore 15.30, a seguito di regolare convocazione trasmessa con nota prot. n. 0032866 del 12 maggio 2016, nell'Aula Organi Collegiali si è riunito il Senato Accademico per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

.....**o m i s s i s**

Sono presenti: il Rettore, prof. Eugenio Gaudio ed i componenti del Senato Accademico: prof. Masiani Pro Rettore Vicario, prof. Stefano Biagioni, prof.ssa Maria Rosaria Torrisi, prof.ssa Emma Baumgartner, prof. Davide Antonio Ragozzino, prof.ssa Alessandra Zicari, prof. Giorgio Graziani, prof. Stefano Catucci, prof. Giuseppe Piras, prof.ssa Stefania Portoghesi Tuzi, prof.ssa Beatrice Alfonzetti, prof.ssa Matilde Mastrangelo, prof. Alessandro Saggiaro, prof. Giorgio Piras, prof. Emanuele Caglioti, prof.ssa Maria Grazia Betti, prof. Felice Cerreto, prof. Giorgio De Toma (entra alle ore 16.18), prof.ssa Susanna Morano, prof. Marco Biffoni, prof. Augusto D'Angelo, prof. Mauro Rota, Rappresentanti del personale: Roberto Ligia (entra alle ore 16.21), Pietro Maioli, Tiziana Germani (entra alle ore 17.07), Carlo D'Addio e i Rappresentanti degli studenti: Alessio Folchi, Matteo Catananti, Maria Giacinta Bianchi, Alessandro Cofone, Francesco Mosca, Tiziano Pergolizzi.

Assistono: il Direttore Generale Vicario, dott.ssa Simonetta Ranalli, che assume le funzioni di Segretario, i Presidi: prof. Giuseppe Ciccarone, prof. Paolo Ridola, prof. Fabrizio Vestroni, prof. Anna Maria Giovenale, prof. Marco Listanti, prof. Vincenzo Nesi, prof. Stefano Pietro Luigi Asperti, prof. Raffaella Messinetti, prof. Cristiano Violani, prof. Sebastiano Filetti, prof. Vincenzo Vullo, Prof. Paolo Teofilatto, la prof.ssa Irene Bozzoni, Direttore della Scuola Superiore di Studi Avanzati e i Prorettori: Gianni Orlandi e Gabriele Scarascia Mugnozza.

Assenti giustificati: Beniamino Altezza.

Assenti: prof. Giuseppe Santoro Passarelli.

Il Presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza validamente costituita ed apre la seduta.

.....**o m i s s i s**



Senato
Accademico

Seduta del

17 MAG. 2016

ACCORDO QUADRO TRA SAPIENZA E POLO MUSEALE DEL LAZIO

Il Presidente presenta, per la discussione, la seguente relazione predisposta dal Settore per le Convenzioni dell'Ufficio Progetti e Fund Raising dell'Area Supporto alla Ricerca.

Da parte del Pro Rettore per i Rapporti Culturali con il Territorio è pervenuta la proposta di un accordo quadro da stipularsi con il Polo Museale del Lazio.

Detto accordo ha come scopo di sviluppare e disciplinare rapporti di collaborazione su temi di interesse comune finalizzati alla tutela, gestione e valorizzazione del rispettivo patrimonio museale, nonché a contribuire allo sviluppo di attività culturali nel sistema socio-economico-culturale nazionale ed internazionale.

La Sapienza e IL Polo Museale del Lazio intendono collaborare congiuntamente o in partnership in specifici progetti di collaborazione da concordare ai sensi dell'accordo; tali collaborazioni possono svolgersi negli ambiti indicati di seguito, a mero titolo esemplificativo:

- a. progettazione congiunta di specifici percorsi didattici attinenti a tematiche sul patrimonio culturale e sulle conoscenze scientifiche;
- b. partecipazione congiunta a programmi di ricerca regionali, nazionali, europei e internazionali, finanziati sia da Enti pubblici che privati;
- c. sperimentazione congiunta di nuove tecnologie applicate alla diagnostica e restauro dei beni culturali mobili ed immobili, quali quelli conservati presso costituendi musei, siti archeologici, monumenti storici;
- d. applicazioni dell'ICT nel settore del turismo museale e progettazione di nuovi modelli di ostensione e esposizione;
- e. individuazione di percorsi progettuali nel campo dell'archivistica, biblioteche e patrimonio librario;
- f. collaborazioni nello sviluppo e nella promozione delle attività di interesse congiunto attraverso le reti internazionali a cui Università e Soprintendenza partecipano;
- g. attività di analisi delle condizioni di rischio dei siti museali, i luoghi della cultura ed i parchi archeologici e progettazione di interventi di mitigazione;
- h. promozione della cultura scientifica e tecnologica sul territorio;
- i. borse di studio, stage e tirocini curriculari di formazione e orientamento;
- j. organizzazione di conferenze, dibattiti e seminari inerenti le attività di ricerca di comune interesse.

Tali iniziative comportano la stipula di specifici atti esecutivi tra le Parti, in coerenza con l'accordo in parola.

L'Università indica quale referente e responsabile dell'accordo il Rettore o un suo delegato, avente uguali poteri, mentre il Polo Museale indica quale

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
ASUR - Ufficio Progetti e Fund Raising
Il Capo del Settore Convenzioni
Maurizio Pizzetti

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area Supporto alla Ricerca
Il Direttore
Dott.ssa Sabrina Lucchin

PC

8.2



Senato
Accademico

Seduta del

17 MAG. 2016

ANSUR - UNIC - ... Raising
Il Capo del settore Fondazioni
Massimo Bartolacci

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area Supporto alla Ricerca
Il Direttore
Luca Luccarini

referente e responsabile dell'accordo il Direttore o un suo delegato, avente uguali poteri.

Ai fini dell'attuazione dell'accordo viene istituito un apposito Comitato di Gestione. I membri del Comitato dovranno impegnarsi per il più ampio collegamento con tutti i diversi settori scientifici operanti nelle due Istituzioni e contribuiranno ad individuare i temi di ricerca e le attività congiunte su cui focalizzare la collaborazione. Il suddetto Comitato di gestione avrà altresì il compito di individuare le tematiche generali sulle quali concentrare la collaborazione, identificare iniziative da svolgere congiuntamente, individuare forme di finanziamento per il raggiungimento degli obiettivi comuni e di controllare lo stato di avanzamento delle attività nonché le modalità per la disseminazione dei risultati derivanti dal presente accordo come da art. 8.

Il Comitato sarà presieduto congiuntamente dal delegato del Rettore per la Parte Università e dal delegato del Direttore per la Parte Polo.

Oltre ai delegati faranno parte del Comitato n. 2 rappresentanti dell'Università e n. 2 rappresentanti del Polo designati dai rispettivi rappresentanti legali.

Nel corso della durata della Convenzione, ciascuna Parte potrà modificare la propria rappresentanza in seno al Comitato di Gestione, con comunicazione scritta inviata all'altra.

L'accordo ha una durata pari a 6 (sei) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso. La durata può essere prorogata (per un pari periodo) previo accordo scritto tra le Parti, da comunicare almeno tre mesi prima della data di scadenza, sulla base della valutazione dei rispettivi organi deliberanti in merito al rapporto finale di attività, presentato dal Comitato di Gestione di cui al precedente articolo 6.

Ciascuna delle Parti può recedere in qualunque momento dal presente accordo dando un preavviso scritto all'altra Parte non inferiore a trenta giorni. Nel caso di recesso, gli impegni assunti nell'ambito degli atti esecutivi devono essere comunque portati a compimento, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

Allegato parte integrante: testo accordo quadro;



Senato
Accademico

Seduta del

DELIBERAZIONE N. 161/16

IL SENATO ACCADEMICO

17 MAG. 2016

- ESAMINATO** l'Accordo Quadro di cui in narrativa;
- CONSIDERATA** la rilevanza dell'iniziativa e degli obiettivi prefissati nell'ambito di una collaborazione di assoluto valore;
- CONSIDERATA** la mancanza di oneri derivanti dal protocollo in parola;
- LETTA** la relazione predisposta dal Settore per le Convenzioni dell'Ufficio Progetti e Fund Raising dell'ASUR;

Presenti e votanti 31: con voto unanime espresso nelle forme di legge dal Rettore e dai Senatori: Biagioni, Torrisi, Baumgartner, Ragozzino, Zicari, Graziani, Catucci, Giuseppe Piras, Portoghesi Tuzi, Alfonzetti, Mastrangelo, Saggioro, Giorgio Piras, Caglioti, Betti, Cerreto, De Toma, Morano, Biffoni, D'Angelo, Rota, Ligia, Maioli, Germani, D'Addio, Folchi, Catananti, Bianchi, Mosca e Pergolizzi

DELIBERA

di approvare, per la parte di competenza, la sottoscrizione dell'Accordo Quadro tra la Sapienza e il Polo Museale e del Lazio.

Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO
Simonetta Ranalli

IL PRESIDENTE
Eugenio Gaudio

ACCORDO QUADRO

TRA

Sapienza Università di Roma (nel seguito denominata "Università"), con sede legale in Roma, P.le Aldo Moro n° 5, Codice Fiscale 80209930587 e partita IVA 02133771002, nella persona del Rettore pro tempore Prof. Eugenio Gaudio, nato a Cosenza il 15-09-1956, domiciliato per la carica presso la sede dell'Università

E

Polo Museale del Lazio, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, (nel seguito denominato "Polo"), con sede legale in Roma (RM), Piazza San Marco, 49, codice fiscale/Partita IVA 97841310580, rappresentato dal Dottorssa Edith Gabrielli, nata a Roma (RM) il 27 febbraio 1970, codice fiscale GBRDTH70B67H501E, in qualità di Direttore e Legale Rappresentante, ivi domiciliato per la carica

PREMESSO CHE

- il Polo Museale del Lazio, istituito in base al D.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171, è la struttura periferica del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo che assicura sul territorio della Regione Lazio l'espletamento del servizio pubblico di fruizione e di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura in consegna allo Stato o allo Stato comunque affidati in gestione, provvedendo a definire strategie e obiettivi comuni di valorizzazione, in rapporto all'ambito territoriale di competenza, e promuove l'integrazione dei percorsi culturali di fruizione e dei conseguenti itinerari turistico-culturali.

- il Direttore del Polo Museale del Lazio, ai sensi del D.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171: a) programma, indirizza, coordina e monitora tutte le attività di gestione, valorizzazione, comunicazione e promozione del sistema museale nazionale nel territorio regionale; b) promuove la costituzione di un sistema museale regionale integrato, favorendo la creazione

di poli museali comprendenti gli istituti e luoghi della cultura statali e quelli delle amministrazioni pubbliche presenti nel territorio di competenza, nonché di altri soggetti pubblici e privati; c) garantisce omogeneità di servizi e di standard qualitativi nell'intero sistema museale regionale; d) cura il progetto culturale di ciascun museo all'interno dell'intero sistema regionale, in collaborazione con il relativo direttore, in modo da garantire omogeneità e specificità di ogni museo, favorendo la loro funzione di luoghi vitali, inclusivi, capaci di promuovere lo sviluppo della cultura; e) assicura elevati standard qualitativi nella gestione e nella comunicazione, nell'innovazione didattica e tecnologica, favorendo la partecipazione attiva degli utenti e assicurando la massima accessibilità; f) opera in stretta connessione con gli enti territoriali e locali, anche al fine di incrementare la collezione museale con nuove acquisizioni, di organizzare mostre temporanee, e di promuovere attività di catalogazione, studio, restauro, comunicazione, valorizzazione; g) autorizza, sentito il soprintendente di settore, le attività di studio e di pubblicazione dei materiali esposti e/o conservati presso i musei del polo; h) promuove la definizione e la stipula, nel territorio di competenza, degli accordi di valorizzazione di cui all'articolo 112 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42), su base regionale o subregionale, in rapporto ad ambiti territoriali definiti, al fine di individuare strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, nonché per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica, promuovendo altresì l'integrazione, nel processo di valorizzazione, delle infrastrutture e dei settori produttivi collegati; i) elabora e stipula accordi con le altre amministrazioni statali eventualmente competenti, le Regioni, gli altri enti pubblici territoriali e i privati interessati, per regolare servizi strumentali comuni destinati alla fruizione e alla valorizzazione di beni culturali, anche mediante l'istituzione di forme consortili non imprenditoriali per la gestione di uffici comuni e tramite convenzioni con le associazioni culturali o di volontariato, dotate di adeguati requisiti, che abbiano per statuto

finalità di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali; j) svolge attività di ricerca, i cui risultati rende pubblici, anche in via telematica; propone alla Direzione generale Educazione e ricerca iniziative di divulgazione, educazione, formazione e ricerca legate alle collezioni di competenza; collabora altresì alle attività formative coordinate e autorizzate dalla Direttore generale Educazione e ricerca, anche ospitando attività di tirocinio previste da dette attività e programmi formative.

- il Polo Museale del Lazio comprende 43 musei, aree archeologiche e luoghi della cultura distribuiti sull'intero territorio della Regione Lazio;

- gli Istituti Museali afferenti al Polo Museale del Lazio svolgono progetti culturali e formativi e conducono attività di ricerca scientifica, allo scopo di valorizzare il patrimonio scientifico e culturale del territorio;

- il Polo Museale del Lazio svolge con continuità il ruolo di servizio educativo Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per le tematiche connesse alla gestione, valorizzazione, fruizione, studio e ricerca sul patrimonio culturale, coinvolgendo le scuole di tutti gli ordini e gradi sull'intero territorio regionale;

- presso alcuni degli Istituti Museali afferenti al Polo Museale del Lazio operano laboratori di conservazione e restauro di manufatti che svolgono attività sia di conservazione che di ricerca metodologica nell'ambito della conservazione dei materiali complessi, compositi e umidi;

- presso alcuni degli Istituti Museali afferenti al Polo Museale del Lazio operano laboratori di ricerca scientifica in ambito antropologico, paleontologico e paleobotanico sia sul piano nazionale che internazionale;

- presso alcuni degli Istituti Museali afferenti al Polo Museale del Lazio sono attive missioni internazionali di studio archeologico e antropologico;

- l'Università è centro primario della formazione e della ricerca scientifica ed ha il compito di perseguire attività di trasferimento produttivo delle conoscenze, anche promuovendo forme di collaborazione con istituzioni, enti e soggetti extra-universitari pubblici o privati;

- l'Università, nell'ambito dell'organizzazione delle proprie strutture e del proprio orientamento, promuove la realizzazione di progetti scientifici, culturali e formativi, allo scopo, tra gli altri, di valorizzare il patrimonio scientifico e culturale del territorio per accrescere la competitività anche sul piano internazionale e, altresì, di formare nuove figure professionali che siano parte attiva ed operativa nel sistema produttivo e culturale del Paese;

- l'Università ha un proprio sistema museale denominato Polo museale Sapienza (PmS) che coordina la gestione, la tutela e la valorizzazione di un patrimonio composto da 20 musei universitari;

- l'Università detiene competenze umanistiche e tecnico-scientifiche di elevato livello, ivi comprese le discipline inerenti la cultura del progetto dall'urbanistica, all'architettura al design, con opportunità di affrontare tematiche impegnative per la loro complessità e interdisciplinarietà, promuove, coordina e svolge attività di ricerca in ambito nazionale ed internazionale;

- l'Università collabora con Enti, Istituzioni e imprese nazionali ed internazionali, per la partecipazione a grandi programmi di ricerca fornendo competenze specifiche;

- l'Università ha tra i propri fini lo svolgimento di attività di ricerca, la sua promozione e diffusione attraverso il trasferimento e la valorizzazione dei risultati delle proprie conoscenze e delle relative applicazioni, in collaborazione con altri Enti di ricerca, Università, Imprese e Istituzioni, contribuendo attraverso azioni mirate a favorire l'avvio di progetti di ricerca in partnership di interesse comune;

E TENUTO CONTO CHE

- i due Enti, in relazione alle rispettive finalità istituzionali, intendono instaurare una fattiva collaborazione, mediante l'utilizzo delle risorse intellettuali, tecniche, museali e amministrativo-gestionali esistenti presso le proprie strutture, sia sul piano dei progetti didattici, ai diversi livelli della formazione, che sul piano dei progetti di ricerca e culturali, al fine di costituire un proficuo terreno di confronto per sviluppare, approfondire le tematiche di comune interesse, formulare criteri, linee guida, azioni operative da diffondere nel contesto nazionale e internazionale; contribuire alla formazione di laureati preparati all'espletamento delle attività professionali che attengono alle diverse fasi delle attività di gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio museale ed alla specializzazione di professionisti del settore; contribuire allo sviluppo di attività culturali nel sistema socio-economico-culturale nazionale ed internazionale

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

(Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo e si considerano integralmente riportate nel presente articolo.

Art. 2

(Finalità dell'accordo)

Università e Polo intendono sviluppare e disciplinare rapporti di collaborazione su temi di interesse comune finalizzati a:

tutela, gestione e valorizzazione del rispettivo patrimonio museale volti anche alla diffusione e sviluppo della relativa fruizione;

- rafforzamento di ogni azione volta a favorire lo sviluppo e la diffusione di conoscenze e di cultura nell'ambito del patrimonio culturale, con riferimento sia alle conoscenze umanistiche sia a quelle naturalistiche e al pensiero scientifico nonché alle discipline che attengono alle conoscenze, attività e tematiche specifiche riguardanti la cultura del progetto, dall'urbanistica, all'architettura, al design;
- formazione di laureati preparati all'espletamento delle attività professionali che attengono alle diverse fasi delle attività di gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio museale ed alla specializzazione di professionisti del settore;
- organizzazione di esposizioni ed altri eventi culturali, nonché attività laboratoriali nei siti museali;
- ricerche, azioni sinergiche e progetti pilota sulla tutela e valorizzazione dei Beni Culturali volti a favorire l'integrazione tra didattica, ricerca e sistema produttivo territoriale e nazionale con disseminazione dei risultati anche attraverso pubblicazioni scientifiche nazionali e internazionali che ricomprendano tutti gli ambiti disciplinari umanistici e scientifico-tecnologici dedicati alla cultura della salvaguardia dei Beni Culturali.

Art. 3

(Oggetto)

Università e Polo intendono collaborare in partnership in specifici progetti di collaborazione da concordare ai sensi del presente accordo; tali collaborazioni possono svolgersi negli ambiti indicati di seguito, a mero titolo esemplificativo (o in quelli di volta in volta individuati dal Comitato di Gestione, di cui al successivo art. 6):

- a. progettazione congiunta di specifici percorsi didattici attinenti a tematiche sul patrimonio culturale e sulle conoscenze scientifiche;

- b. partecipazione congiunta a programmi di ricerca regionali, nazionali, europei e internazionali, finanziati sia da Enti pubblici sia privati, ove possibile ai sensi della normativa vigente, nel campo della museologia, dell'archeologia, della storia dell'arte e dell'antropologia e della diffusione della cultura sul territorio e negli ambiti della cultura del progetto per i Beni Culturali;
- c. sperimentazione congiunta di nuove tecnologie applicate alla diagnostica e restauro dei beni culturali mobili ed immobili, quali quelli conservati presso o costituenti musei, siti archeologici, monumenti storici;
- d. applicazioni dell'ICT nel settore del turismo museale e progettazione di nuovi modelli di ostensione e esposizione;
- e. individuazione di percorsi progettuali nel campo dell'archivistica, biblioteche e patrimonio librario;
- f. collaborazioni nello sviluppo e nella promozione delle attività di interesse congiunto attraverso le reti internazionali a cui Università e Polo partecipano;
- g. attività di analisi delle condizioni di rischio dei siti museali, i luoghi della cultura ed i parchi archeologici (ad es. degrado, eventi naturali) e progettazione di interventi di mitigazione;
- h. promozione della cultura classica e scientifico-tecnologica e della cultura del progetto, dall'urbanistica, all'architettura, al design sul territorio, anche attraverso attività di formazione, perfezionamento, specializzazione, aggiornamento professionale;
- i. borse di studio, stage e tirocini curriculari di formazione e orientamento, da svolgere presso il Polo Museale del Lazio, in attuazione della normativa vigente e degli Ordinamenti attivi presso l'Università;
- l. organizzazione di conferenze, dibattiti, seminari, workshop internazionali, esposizioni, performances, eventi teatrali e musicali presso le rispettive sedi museali;
- m. pubblicazioni scientifiche, didattiche, cataloghi di mostre, risultati delle attività svolte;

n. supporto alla progettazione e alla definizione di linee guida, finalizzate alla conoscenza, valorizzazione e tutela dei Beni Culturali.

Tali iniziative comportano la stipula di specifici atti esecutivi tra le Parti, in coerenza con il presente accordo, come meglio esplicitato al successivo art. 5.

Art. 4

(Obblighi delle Parti)

Ciascuna Parte si impegna, in esecuzione del presente accordo:

- a svolgere le attività di propria competenza meglio definite secondo quanto esplicitato al successivo art. 5 con la massima cura e diligenza;
- a tenere informata l'altra Parte sulle medesime attività effettuate.

Art. 5

(Atti esecutivi)

Le Parti provvedono a formalizzare e rendere operative le attività oggetto del presente accordo attraverso la stipulazione di specifici atti esecutivi.

Nell'ambito dei predetti atti devono essere puntualmente indicati:

- gli obiettivi da conseguire e le specifiche attività svolte in collaborazione e quelle di competenza di ciascuna Parte;
- le modalità di esecuzione e la durata delle attività;
- l'ammontare di eventuali oneri e delle eventuali entrate nonché la relativa ripartizione degli stessi tra le Parti;
- gli eventuali contributi finanziari (nazionali, internazionali e comunitari) provenienti da soggetti terzi sia pubblici sia privati;
- il personale coinvolto;
- l'individuazione dei locali e delle attrezzature destinati allo svolgimento delle iniziative nel rispetto dei regolamenti interni delle parti;
- le disposizioni in materia di sicurezza, di riservatezza e di trattamento dei dati;

- i Responsabili di ciascuna Parte per la corretta esecuzione delle disposizioni contenute nei singoli atti esecutivi.

Gli atti esecutivi vengono stipulati nel vigente sistema di deleghe in ciascuna delle Parti.

Art. 6

(Responsabili e Comitato di Gestione)

L'Università indica quale referente e responsabile del presente accordo il Rettore o un suo delegato, avente uguali poteri.

Il Polo indica quale referente e responsabile del presente accordo il Direttore o un suo delegato, avente uguali poteri.

Ai fini dell'attuazione del presente accordo viene istituito un apposito Comitato di Gestione. I membri del Comitato dovranno impegnarsi per il più ampio collegamento con tutti i diversi settori operanti nelle due Istituzioni e contribuiranno ad individuare i temi di attività congiunte su cui focalizzare la collaborazione. Il suddetto Comitato di gestione avrà altresì il compito di individuare le tematiche generali sulle quali concentrare la collaborazione, identificare iniziative da svolgere congiuntamente, individuare forme di finanziamento per il raggiungimento degli obiettivi comuni e di controllare lo stato di avanzamento delle attività nonché le modalità per la disseminazione dei risultati derivanti dal presente accordo come da art. 8.

Il Comitato sarà presieduto congiuntamente dal delegato del Rettore per la Parte Università e dal delegato del Direttore per la Parte Polo.

Oltre ai delegati fanno parte del Comitato n. 2 rappresentanti dell'Università e n. 2 rappresentanti del Polo designati dai rispettivi rappresentanti legali e rinnovabili ogni triennio.

Nel corso della durata della Convenzione, ciascuna Parte potrà modificare la propria rappresentanza in seno al Comitato di Gestione, con comunicazione scritta inviata all'altra.

Art. 7

(Regole di comportamento presso la sede dell'altra Parte)

Ciascuna Parte si impegna ad accogliere, in qualità di ospite, il personale dell'altra operante nelle attività oggetto del presente accordo.

I dipendenti di una delle Parti che eventualmente si debbano recare presso la sede dell'altra, per lo svolgimento delle citate attività, sono tenuti ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso la Parte ospitante, nonché alle regole che ne disciplinano l'accesso, anche con riguardo al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

In particolare, gli stessi soggetti sono edotti, anche a mezzo di appositi atti informativi, dei comportamenti e della disciplina ivi vigenti e possono essere chiamati a sottoscrivere, per accettazione, le eventuali comunicazioni che, in merito, la Parte ospitante ritenga, per motivi di organizzazione interna, di dovere effettuare e devono scrupolosamente attenersi.

Art. 8

(Utilizzazione dei risultati di progetti, studi e ricerche)

Le Parti convengono che il regime e l'utilizzazione di particolari prodotti scientifici, frutto della collaborazione, possono formare oggetto di specifica regolamentazione, conformemente alle rispettive finalità istituzionali.

I risultati delle attività e degli studi svolti in collaborazione secondo lo spirito della presente intesa, hanno carattere riservato e possono essere divulgati ed utilizzati da ciascuna Parte, in tutto o in parte, con esplicita menzione della collaborazione oggetto della presente intesa e previo assenso dell'altra Parte.

Qualora Università e Polo intendano pubblicare i risultati delle attività in oggetto, o esporli, o farne uso in occasione di congressi, conferenze, seminari o simili, sono tenuti a concordare, tramite il Comitato di Gestione di cui all'art. 6, i termini ed i modi delle pubblicazioni e, comunque, a citare l'intesa nell'ambito della quale è stato svolto il lavoro di ricerca. È consentito a ciascuna delle Parti di utilizzare, esclusivamente per uso interno,

documenti, know-how e quant'altro scaturisca dalle attività oggetto dell'accordo. I diritti patrimoniali sulle invenzioni, i prototipi, il software, il know-how, le metodiche, le procedure, i data-base e ogni altro prodotto d'ingegno, risultanti dall'attività comune, appartengono alle Parti in rapporto al contributo inventivo-creativo apportato dalle stesse, salvi i diritti morali di coloro i quali hanno svolto l'attività. Per quanto riguarda la destinazione dei risultati corrispondenti alla quota di partecipazione dell'Università, quest'ultima sarà regolamentata tenendo anche conto della disciplina prevista dagli artt. 64 e 65 del D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.

Art. 9

(Promozione dell'immagine)

Le Parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di esse.

In particolare, i loghi dell'Università e del Polo possono essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente accordo.

L'utilizzazione dei loghi, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto del presente accordo, richiede il preventivo consenso della Parte interessata.

Art. 10

(Responsabilità civile)

Ciascuna Parte è responsabile per i danni subiti dal proprio personale e dai propri beni, salvo il caso in cui l'evento dannoso sia stato cagionato, a qualsiasi titolo, dall'altra Parte. In quest'ultimo caso la Parte responsabile è tenuta al risarcimento del danno.

Art. 11

(Copertura assicurativa)

Ciascuna Parte provvede alla copertura assicurativa del proprio personale chiamato a frequentare, in attuazione del presente accordo, la sede dell'altra Parte.

Art. 12

(Riservatezza)

Le Parti si impegnano a far rispettare ai propri dipendenti la massima riservatezza su dati, informazioni e risultati dell'attività oggetto del presente accordo, di cui siano venuti in qualsiasi modo a conoscenza.

Art. 13

(Trattamento dei dati)

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività, in qualunque modo riconducibili al presente accordo, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 14

(Durata e recesso)

Il presente accordo ha una durata pari a 6 (sei) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso. La durata può essere prorogata (per un pari periodo) previo accordo scritto tra le Parti, da comunicare almeno tre mesi prima della data di scadenza, sulla base della valutazione dei rispettivi organi deliberanti in merito al rapporto finale di attività, presentato dal Comitato di Gestione di cui al precedente articolo 6.

Ciascuna delle Parti può recedere in qualunque momento dal presente accordo dando un preavviso scritto all'altra Parte non inferiore a trenta giorni. Nel caso di recesso, gli impegni assunti nell'ambito degli atti esecutivi devono essere comunque portati a compimento, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

Art. 15

(Modifiche all'accordo)

Le Parti possono apportare, esclusivamente in forma scritta, eventuali modifiche all'accordo per adeguamenti a rilevanti e mutate esigenze delle stesse.

Art. 16

(Divieto di cessione)

Il presente accordo non può essere ceduto né totalmente né parzialmente a pena di nullità.

Art. 17

(Risoluzione)

Salvo cause di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta che producano l'estinzione degli obblighi oggetto del presente accordo, lo stesso può essere risolto, su iniziativa di ciascuna delle Parti, prima della scadenza, in caso di inadempimento degli obblighi da esso derivanti ovvero per mutuo consenso risultante da atto scritto.

Art. 18

(Oneri finanziari e Costi)

Il presente accordo non comporta oneri finanziari tra le Parti.

Ciascuna Parte supporta i costi relativi all'esecuzione delle attività di propria competenza.

Art. 19

(Legge applicabile e Foro competente)

Il presente accordo è disciplinato e regolato dalle Leggi dello Stato Italiano.

Per qualunque controversia, diretta o indiretta, che dovesse insorgere tra le Parti in ordine all'interpretazione e/o esecuzione del presente accordo, è competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

Art. 20

(Comunicazioni)

Le comunicazioni relative al presente accordo dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi:

- per il Polo, Piazza San Marco 49 - 00186 Roma, all'attenzione del Direttore;
- per l'Università, Piazzale Aldo Moro, 5 - 00185 Roma, all'attenzione del Magnifico Rettore;

Art. 21

(Attività negoziale)

Le Parti dichiarano espressamente che il presente accordo è stato oggetto di trattativa interamente e in ogni singola sua parte. Non trovano quindi applicazione gli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.

Art. 22

(Registrazione)

Il presente accordo, redatto in duplice copia, sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del DPR 26 aprile 1986, n. 131.
Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO.

Roma,

Per l'UNIVERSITÀ

Per il POLO

Il Magnifico Rettore

Il Direttore

Prof. Eugenio Gaudio

Dott.sa Edith Gabrielli

